

# **LE RINUNCE E LE TRANSAZIONI NELL'ORDINAMENTO DEL LAVORO**

## **I PROFILI TRIBUTARI DELLE TRANSAZIONI**

**AVV. RENATO SCORCELLI**

**FIRENZE, 14 GIUGNO 2019**

## **Quadro normativo di riferimento:**

artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“*TUIR*”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).

## Quadro normativo di riferimento: Art. 6 TUIR: classificazione redditi

**Artt. 6 TUIR:** 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi**, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti**. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

**Quadro normativo di riferimento:**  
**Artt. 49 e 51 TUIR: nozione di reddito di lavoro dipendente**

**Art. 49 (già art. 46) TUIR:** redditi di lavoro dipendente quelli che “*derivano*” da rapporti di lavoro subordinato

**Art. 51 (già art. 48) TUIR):** «*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*” .

**Oggi: sufficiente nesso mera occasionalità.**

**Prima: necessario nesso di corrispettività «*in dipendenza del lavoro prestato*» (DPR 597/73)**

**Quadro normativo di riferimento:  
Artt. 17 TUIR: tassazione separata**

**Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione** delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra **transazione** “*relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro*” (lett. a) e transazione intervenuta nel **corso** di tale **rapporto** (lett. b), prevedendo **solo** nel **primo caso** l’assoggettamento a **tassazione separata**.

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

**Comma 1, Lett. a):** “L’imposta si applica separatamente (...) al **trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile** e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre **indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso**, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte **dell'obbligo di non concorrenza**, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché **le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio** o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di **transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro**”. Sino ad **un tetto di Euro 1.000.000** (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

- anche l'**incentivo all'esodo** è soggetto a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17, lett. a) TUIR;
- **il termine «esodo»**
- deve essere **inteso nel senso di semplice “uscita”**, conformemente alla finalità della norma (agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro) che viene conseguita sia in caso di uscita simultanea di un gran numero di lavoratori sia nel **caso di risoluzione del rapporto di lavoro con un solo lavoratore** (Cass. n. 4811/99).

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

**Aliquota:** la stessa del **TFR** ma **provvisoria**

Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l'imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all' aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei **cinque anni** precedenti a quello della cessazione del rapporto di lavoro



Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata

**Agenzia Entrate circ. 20/3/2001 n. 29**



*Art. 17, lett. a) TUIR è **applicabile** alle somme corrisposte nell'ambito di **transazioni relative** “*alla risoluzione del rapporto di lavoro*”*

Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata  
**Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso  
dell'Agazia delle Entrate n. 135/E del 28/5/09**



Art. 17, lett. a) TUIR **non è applicabile** alle somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo **a fronte della rinuncia al vincolo di solidarietà** di cui all'art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione *“relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro”* per effetto della continuazione *ex lege* del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell'azienda

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR transazioni intervenute **nel corso del rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria** si ricava *a contrario* da:

**Comma 1, Let. b):** “L'imposta si applica separatamente (...) ad **emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti**, percepiti per **effetto di leggi**, di **contratti collettivi**, di **sentenze** o di **atti amministrativi sopravvenuti** o **per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti**, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”.

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

**solo per certe somme (percepita nel corso del rapporto o anche dopo) «per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti»**

Con **aliquota** corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto** del **biennio anteriore all'anno di percezione** (art. 21, comma primo, TUIR).

Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l'intero ex art. 23 DPR 600/73

Ad esempio: **reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte retribuzione riferibile ad anni precedenti** (mentre quella relativa ad anno di percezione: **tassazione ordinaria**):

**sempre attuale dopo sentenza Corte Cost. n. 86/2018?**

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

**Corte cost. 23/04/2018 n. 86**

Rigetta questione di legittimità costituzionale art. 18, co. 4, S.L. (ordinanza Trib. Trento 26/07/2016)




**Fattispecie**



opposizione del lavoratore a decreto ingiuntivo dell'ex datrice di lavoro per restituzione indennità relativa al periodo tra il licenziamento e la sentenza di riforma ordinanza di reintegrazione emessa a conclusione della fase sommaria

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

## Corte cost. 23/04/2018 n. 86




Sollevata questione di legittimità dell'art. 18, co. 4, S.L. in relazione ad art. 3 Cost. *«nella parte in cui attribuisce irragionevolmente natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima».*

→ **Violazione principio di eguaglianza tra:**

- a. datore che riammette in servizio il lavoratore (che non può ripetere le somme corrisposte in caso di riforma della sentenza)
- b. datore che si limita a versare le somme dovute ma non riammette in servizio il dipendente (che può ripeterle).

Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata

## Corte cost. 23/04/2018 n. 86




*«Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, co. 4, S.L., come sostituto dall'art. 1, co. 42, lett. b) L. 92/2012.*

*La disposizione (...) con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all'ordine (immediatamente esecutivo) del giudice, che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, sia tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una indennità risarcitoria non è dunque irragionevole (...) bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente».*

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

**Corte cost. 23/04/2018 n. 86**



«Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR

**Comma 1, Let. b):** “L’imposta si applica separatamente (...) ad **emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti**, percepiti per **effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze (...)**”.



Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

Profilo fiscale?



- **Art. 49 (già art. 46) e Art. 51 (già art. 48) TUIR** ampia nozione di **redditi di lavoro dipendente** quelli che *“derivano”* da rapporti di lavoro subordinato; «*li, in relazione al rapporto di lavoro”*



- **Art. 6 TUIR:**  
(...) le indennità conseguite (...) a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Quindi



**Indennità ex art. 18 co. 4 S.L.:**

- pur avendo natura risarcitoria, **reddito da lavoro dipendente** riconosciuto per effetto di una sentenza → tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. *b)* TUIR

**Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata**

**Comma 1, Lett. c): “L'imposta si applica separatamente (...) alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).**

Art. 17 (già art. 16 **lett. c)** TUIR: transazioni relative alla  
risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: **tassazione  
separata**

Con **aliquota** corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto** del  
**biennio anteriore** all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art.  
21, comma primo, TUIR)

Il **Committente** opera una **ritenuta IRPEF del 20%** ex art. 24 DPR 600/73

## Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata

**Comma 1, Lett. c):** tassazione separata per le somme corrisposte nell'ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Esempi → **si**, transazione relativa alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co.,  
**no**, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte dell'autonomo *tout court* (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo);  
**no**, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato, subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20% ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare)

## Art. 6 TUIR Risarcimento danni

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

## Art. 6 TUIR:

esclude dalla nozione di reddito il risarcimento del danno destinato a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute (**danno emergente**)

assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell'evento lesivo (**lucro cessante**)

con l'unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.

## Art. 6, secondo comma, TUIR:

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (...) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa”

(Cass. n. 18629/2018; Cass. 8943/2018; Cass. 18022/2016; Cass. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009; Cass. n. 12789/03)

## Art. 53 Cost.:



“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (primo comma)

“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (secondo comma)



## Art. 6, secondo comma, TUIR:

Non costituiscono reddito imponibile le somme che risarciscono un danno emergente e non la perdita di un reddito:



- risarcimento dei danni alla salute, all'immagine o danni esistenziali sofferti per infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n.13578/2016; Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n. 29579/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce n. 6/2012);
- erogazioni del datore di lavoro per integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti connesse alla attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell'interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni)

## Art. 6, secondo comma, TUIR:

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno  
all'immagine e perdita di chance:



- cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n. 106/E del 22/04/2009 e n. 356 del 07/12/2007

## Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:



“anche se a titolo risarcitorio”

disciplina modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere una (inammissibile) deroga all'art. 53 Cost. ed all'art. 6, secondo comma, TUIR, con assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell'ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato

## Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:



Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n. 85, con cui era stata introdotta l'attuale formulazione dell'art. 17, lett. a) TUIR

Non modifica i principi sanciti dall'art. 6, secondo comma, TUIR, sulla esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, prevedendo la norma una particolare modalità di tassazione (separata) solo per le somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05)

## IMPORTANTE



E' consigliabile astenersi dall'effettuare la ritenuta d'acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono **solidi elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un danno emergente** (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l'acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell'immagine professionale del lavoratore, etc.).

## IMPORTANTE



Onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06)

Alle **somme corrisposte al lavoratore** nell'ambito di una **transazione** “*deve essere **presuntivamente** attribuita, **al di là delle qualificazioni** formalmente adottate dalle **parti**, la **natura** di ristoro della **perdita di retribuzioni** che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il **risarcimento** di un danno qualificabile come lucro cessante (...) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova il cui onere spetta al **contribuente**” (Cass. n. 360/09)*

## IMPORTANTE




**Obbligo tributario** grava in ultima analisi sul “**sostituito**” e, cioè, sul **lavoratore** → tenuto ad adempiervi presentando dichiarazione fedele

(Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013)

## Soluzione Questione



**Transazioni novative** e assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall'art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell'effettuazione della ritenuta ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73?



**SI:** nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (*“in relazione al rapporto di lavoro”*);  
- Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR *“a titolo transattivo”* senza distinzione alcuna



## QUESTIONE: validità pattuizioni pagamento somme nette



Cass., sez. un. 3935/87 e Cass., sez. un., 5652/87  
Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003



**Nullità pattuizione** → pagamento **certa somma netta** → per contrasto con norma imperativa (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta di rivalersi sul sostituto → **il datore di lavoro è sempre tenuto ad operare** la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore.

## QUESTIONE: validità pattuizioni per pagamento somme al netto delle ritenute fiscali di legge



**Contra? Cass. n. 6910/04:** «in mancanza in transazione di una clausola che prevedesse il pagamento al netto, ed a prescindere dalla sua validità o meno» il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può «operare la ritenuta prelevandola direttamente dall'importo corrisposto al dipendente» ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell'accordo transattivo, «versando autonomamente all'esattoria quanto dovuto a titolo di acconto», può poi rivalersi sul lavoratore ex art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73

**QUESTIONE: pattuizioni per pagamento somme al netto delle ritenute fiscali di legge**



**Attenzione** alla **redazione** degli accordi alla luce del **ricalcolo dell'aliquota IRPEF** per **tassazione separata** ex art. 17, lett a) Tuir (Trib. Milano, 31/10/2012, est. Atanasio e Trib Roma 28/01/2011 est. Mormile)

## Controversie tra sostituto e sostituito

Orientamento risalente, Cass. S.U. n. 745/03:

- giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro,
- giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima

## Controversie tra sostituto e sostituito

Orientamento recente: Cass. S.U. n. 8312/10:

- Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del sostituto nell'ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf. Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013; Cass. S.U ord. n. 9033/2014; da ultimo, Cass. 15 settembre 2017 n. 21523.)

## Responsabilità solidale (es. appalto e somministrazione) e ritenute

- Il soggetto solidalmente responsabile con il datore di lavoro per crediti di lavoro subordinato deve effettuare la ritenuta prescritta dall'art. 23 D.P.R. 600/73 ed adempiere agli obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione (Risoluzione Agenzia Generale delle Entrate n. 481 del 19/12/08. V. anche Circolare Agenzia Entrate 1° marzo 2013)
- Si privilegia la natura del credito

## Pignoramento presso terzi e ritenute

- Se il pignoramento è riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte, il terzo pignorato - ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta - deve operare, all'atto del pagamento delle somme, una ritenuta d'acconto nella misura del 20% (art. 15 L. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. 78/2009) Circ. Ag. Entrate 2/3/2011 n 8/E.
- Il percipiente dovrà quindi indicare tali importi nella dichiarazione dei redditi e corrispondere l'eventuale maggior IRPEF dovuta rispetto alla ritenuta operata.

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

**Corte cost. 8 novembre 2018 n. 194**



illegittimità dell'**art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015** laddove prevede che, qualora non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa, il Giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a **2 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR **per ogni anno di servizio**.



incostituzionale meccanismo rigido e forfettizzato per la quantificazione dell'indennità fondato unicamente sul **criterio dell'anzianità di servizio**.



## Corte cost. 8 novembre 2018 n. 194



Il ragionamento svolto dai giudici costituzionali parte dal presupposto che l'indennità che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 riconosce al lavoratore ingiustamente licenziato ha **natura di risarcimento del danno**



la determinazione di tale danno sarebbe costituzionalmente illegittima perché basata sulla sola anzianità di servizio, e non anche su altri criteri:

- dimensioni dell'azienda;
- comportamento delle parti e loro condizioni economiche;
- altre circostanze rilevanti per la quantificazione del pregiudizio sofferto dalla persona licenziata in concreto

**Corte cost. 8 novembre 2018 n. 194**



«La **qualificazione come «indennità»** dell'obbligazione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 **non ne esclude la natura di rimedio risarcitorio**, a fronte di un **licenziamento**. Quest'ultimo, anche se efficace, in quanto idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, **costituisce pur sempre un atto illecito**, essendo adottato in violazione della preesistente non modificata norma imperativa secondo cui «il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo» (art. 1 della legge n. 604 del 1966)».

**Corte cost. 8 novembre 2018 n. 194**



**art. 17, c. 1, lett. a) TUIR (tassazione separata)**



“indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti ...”, **“somme e i valori comunque percepiti ... anche se a titolo risarcitorio ... , a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”**.

## Art. 6

### Offerta di conciliazione

(come modificato dalla L. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 c.d. «Decreto Dignità»)

«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4 c.c. e dell'art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un importo che **non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale**, di ammontare pari a **una mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto **per ogni anno di servizio**, in misura comunque **non inferiore a 2 3 e non superiore a 18 27 mensilità** mediante consegna al lavoratore di **assegno circolare**. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. **Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.**»

**Art. 6**

**Offerta di conciliazione**

**(come modificato dalla L. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 c.d. «Decreto Dignità»)**

**Corte cost., 8 novembre 2018 n. 194**

sebbene l'art. 6 D.Lgs. 23/2015 non sia stato oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza si rifletterà anche su tale disposizione, in quanto anche la sola eventualità per il lavoratore di poter ottenere in giudizio una tutela più ampia renderà meno appetibile il ricorso all'offerta di conciliazione

## D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

### Art. 6 Offerta di conciliazione

**Sedi di conciliazione** (art. 2113 c.c. e art. 82, comma 1, d. lgs. 276/2003):

- Sede giudiziale
- Sede sindacale
- Ispettorato Territoriale del Lavoro
- Altre sedi previste dai contratti collettivi
- Collegio di conciliazione arbitrale
- Commissioni di certificazione

Deve trattarsi *effettivamente* di una delle sedi previste —→ in caso contrario, violazione art. 2113 cod. civ. e applicazione art. 17, comma 1, lett. A TUIR (tassazione separata)

**Questione delle pseudo «sedi sindacali»**

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

**Art. 6**  
**Offerta di conciliazione**

**ULTERIORE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER L'IMPIEGO  
DI CESSAZIONE PER LICENZIAMENTO DEL RAPPORTO**

Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratore con contratto a tutele crescenti  
**entro 65 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro (e non dal licenziamento)

il datore di lavoro **deve comunicare** al Centro per l'Impiego  
se è avvenuta o non avvenuta la conciliazione.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**OMISSIONE: DA € 100 A € 500 PER CIASCUN LAVORATORE**

**IN RITARDO O DOPO DIFFIDA: €100**

## SPUNTI DI RIFLESSIONE

### Art. 6 Offerta di conciliazione

«entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento»: quale significato?

- prima che il lavoratore abbia proposto l'impugnazione
- in ogni caso, entro 60 giorni dal licenziamento anche se il lavoratore ha già proposto l'impugnazione

Esclusione dell'assoggettamento alla contribuzione previdenziale → incentivo all'esodo è già esente da contribuzione

Assegno circolare → validità di altri mezzi di pagamento (es. bonifico) se accettati dal lavoratore (è norma posta *nell'interesse* del lavoratore stesso) ?

Stante obbligo di comunicazione al Centro per l'Impegno entro 65 gg dalla cessazione → termine massimo per la formalizzazione dell'accordo?



## SPUNTI DI RIFLESSIONE

### Art. 6 Offerta di conciliazione

*«l'importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale»*

**Vs.**

*«Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario»*

- Il regime fiscale favorevole riguarda solo contenzioso connesso alla cessazione del rapporto di lavoro
- *«regime fiscale ordinario»*: regime fiscale applicabile (e, quindi, a seconda dei casi, tassazione ordinaria o separata)

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

## **SPUNTI DI RIFLESSIONE**

### **Art. 6 Offerta di conciliazione**

*«l'importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale»*

#### **Esenzione fiscale:**

#### **→ Problemi di legittimità costituzionale:**

- **Violazione art. 3 Cost. ?**
- **Violazione art. 53 Cost. ?**

(segue)

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

## SPUNTI DI RIFLESSIONE

### Art. 6 Offerta di conciliazione

*«l'importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale»*

### Esenzione fiscale:

#### → Problemi di compatibilità con diritto UE

- violazione **Direttiva CEE 9 febbraio 1976, 76/207/CEE**, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro ?

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

## SPUNTI DI RIFLESSIONE

### Art. 6 Offerta di conciliazione

*«l'importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale»*

#### **Esenzione fiscale:**

#### **→ Problemi di compatibilità con diritto UE**

- Analogia con vecchio regime fiscale agevolato somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto a titolo di incentivo all'esodo ex art 19, comma 4bis, TUIR (poi abr.):
  - tassazione separata IRPEF al 50% per le donne, se di età superiore a 50 anni, e per gli uomini se di età superiore a 55 anni

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

## **SPUNTI DI RIFLESSIONE**

**Art. 6  
Offerta di conciliazione**

**Corte di Giustizia, Sent. 21/07/05, n. C-207/04**



Art. 19, comma 4bis, TUIR: diverso trattamento tributario in ragione del sesso e dell'età



Incompatibilità con Direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

## **SPUNTI DI RIFLESSIONE**

**Art. 6  
Offerta di conciliazione**

**Corte di Giustizia, Sent. 21/07/05, n. C-207/04**



**Incompatibilità dell'art. 19, comma 4bis, TUIR con Direttiva 76/207/CEE**



**Conseguenze = direttiva self executing → rapporti Stato-privati: disapplicazione parte incompatibile art. 19, comma 4bis, TUIR (poi abrogato dall'art. 36, comma 23, D.L. 4/7/06, convertito in L. 4/8/06 n. 248) e riconoscimento beneficio anche a uomini infra cinquantacinquenni (cfr. Circolare Direzione Generale dell'Agenzia dell'Entrate n. 62/E del 29/12/08)**

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

## SPUNTI DI RIFLESSIONE

Art. 6  
Offerta di conciliazione

Per analogia



Riconoscimento beneficio fiscale - nei limiti dell'art. 6 D.lgs. 23/2015 - a tutti i lavoratori, anche non assunti con contratto a tutele crescenti?

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

## **SPUNTI DI RIFLESSIONE**

**Art. 6**  
**Offerta di conciliazione**



**Presuppone una conciliazione in una sede «protetta»  
(questione pseudo sedi sindacali)**




**SEDI PROTETTE**  
**(art. 2113, comma 4, c.c.)**

## Art. 2113, c. 4 c.c.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile

L'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro ha modificato il comma, sostituendo alle parole *«ai sensi degli articoli 185, 410 e 411»*, le parole *«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater»*.

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale



# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Configurabilità «sede sindacale»: tre teorie

1) solo se prevista dal contratto collettivo e nel rispetto delle modalità ivi indicate

- **“La determinazione della modalità di composizione dell’organo conciliativo...deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva...Pertanto, solo nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto come indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il lavoratore, ma anche l’inserimento del primo nell’organizzazione locale dello stesso sindacato, è annullabile l’accordo raggiunto con l’assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa organizzazione locale”** (Cass. n. 12858/2003. Cass. 4730/02; Cass. 391/84; Trib. Milano 26/9/02).
- **Non indispensabile bilateralità** (partecipazione dell’associazione datoriale) **salvo previsione CCNL** (Cass. n. 4730/2002; Pera e Grandi)

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

(segue): Configurabilità «sede sindacale»: tre teorie

- 2) anche nel silenzio del contratto collettivo e con modalità diverse da quelle eventualmente indicate nel contratto collettivo “una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale..., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore” (Cass. n. 13910/99; Cass. 3237/2011);
  
- 3) sempre (altrimenti nel silenzio del contratto collettivo sarebbe preclusa), ma nel rispetto delle modalità del CCNL ove previste (G. Pera)

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Requisiti formali

Nuovo art.412 ter c.p.c.

*Altre modalità di conciliazione e arbitrato  
previste dalla contrattazione collettiva*

*“La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.*

Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Requisiti sostanziali

### Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale

#### Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:

- sindacalista che aveva solo elaborato i conteggi restando estraneo alla vicenda transattiva con un ruolo passivo successivamente stigmatizzato dallo stesso sindacato di appartenenza (Cass. n. 13217/2008)
- Assistenza da parte di un sindacalista privo di mandato da parte della lavoratrice che, peraltro, non era iscritta ad alcuna organizzazione sindacale (Tribunale di Bari, 6/12/2006)

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Requisiti sostanziali

### Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale

#### **Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:**

- verbale di conciliazione sottoscritto con assistenza di rappresentante sindacale di organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in assenza di avallo scritto e orale del sindacato di appartenenza (Cass. n. 13910/99)
- “La conciliazione in sede sindacale ... presuppone che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi” (Cass. 18864/2016; conf. Cass. n. 11167/1991)



# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Requisiti sostanziali

### Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale

#### **Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:**

- Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024: *«...nel caso in cui non risulti che l'assistenza del lavoratore ad opera di un rappresentante sindacale sia stata effettiva, consentendogli di individuare esattamente il diritto al quale rinuncia e a fronte di quale vantaggio»* (cassata la sentenza per aver ritenuto irrilevante il fatto che il lavoratore fosse assistito da un avvocato e avesse ricevuto dai conciliatori generiche informazioni sulla transazione).

In senso conforme, anche Cass. 1 aprile 2019 n. 9006; Trib. Roma sez. lav., 8 maggio 2019 n. 4354 est. Cacace; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917; Cass., 30 aprile 2015, n. 8808

## **Art. 412 ter c.p.c.**

### **Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva**

«La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

Tribunale di Roma, sez. lav., 8 maggio 2019 n. 4354  
est. Cacace



## **Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:**

2 motivi:

### **1. assenza requisito formale → no valida sede sindacale**

(«(...) il regime di inoppugnabilità concerne le sole conciliazioni sindacali espletate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, che richiama specificamente l'art. 412 ter e dunque le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nella specie non costa che il CCNL di categoria qui applicabile contenga una disposizione collettiva che regola la procedura di conciliazione sindacale»).

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

Tribunale di Roma, sez. lav., 8 maggio 2019 n. 4354  
est. Cacace



## **Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:**

2 motivi:

### **2. assenza requisito sostanziale → no effettiva assistenza sindacale**

(«(...) requisito essenziale richiesto nella conciliazione in sede sindacale è quello dell'effettiva assistenza che l'associazione sindacale presta al lavoratore. (...) Sebbene non sia assolutamente emersa una coartazione, neppure morale, da parte di chicchessia operata in danno della ricorrente ai fini di estorcerne la firma, tuttavia deve ritenersi che nella vicenda sia mancato un contegno concretamente protettivo nei confronti della lavoratrice da parte del sindacalista, un comportamento cioè idoneo a renderla realmente consapevole della portata dell'atto che si accingeva a sottoscrivere, quel che la legge richiede per la conciliazione inoppugnabile»).

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

Chiarimenti del Ministero del Lavoro (Nota 16 marzo 2016 n. 5199)

## Quadro normativo

- **Art. 410 c.p.c.** → il tentativo di conciliazione può essere proposto *“anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato”*
- **Art. 411 c.p.c.** → *“se il tentativo si è svolto in sede sindacale il processo verbale è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro...”*
- **Art. 412 ter c.p.c.** → *“la conciliazione e l’arbitrato possono essere svolte presso le sedi e con le modalità previste con i contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”*

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

## Chiarimenti del Ministero del Lavoro (Nota 16 marzo 2016 n. 5199)

- Irrilevante il fatto che oggi l'art. 410 c.p.c. non preveda più che il tentativo avvenga con le *“procedure previste da contratti o accordi collettivi”*
- il rispetto di tali procedure è imposto dall'art. 412 ter c.p.c
- il riferimento contenuto nell'art. 2113, ultimo comma, all'art. 412 ter c.p.c. *“rende evidente la scelta ordinamentale di limitare la conciliazione ex art. 2113 c.c. a sedi che garantiscono un certo gradiente di istituzionalizzazione”*
- il riferimento nell'art. 410 cpc alla *“associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato”* indica solo il soggetto che può proporre il tentativo in *“una funzione solo di consulenza ed assistenza e non propriamente conciliativa”* funzione che può avvenire solo, ex art. 412 ter c.p.c. *“nelle sedi con le modalità previste dai contratti collettivi”*

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

Chiarimenti del Ministero del Lavoro (Nota 22 marzo 2016 n. 5755)

## Muta orientamento

*“è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto in sede sindacale (ex art. 411, comma 3, c.p.c.) ossia con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia che appartenga alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”*

Pertanto:

→ non è necessario verificare il rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi per l’accertamento in ordine alla *“specifica rappresentatività”*

# Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale

Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota 17 maggio 2018 n. 163)

## Conferma orientamento permissivo:

- *“assistenza fornita dall’associazione in favore del lavoratore – purché effettiva e correttamente attuata – costituisce condizione imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e dunque per il suo deposito presso l’Ispettorato Territoriale”*
- accertamento dell’autenticità del verbale: requisito *“necessario per il successivo deposito nella cancelleria del Tribunale”*
- *«maggiore rappresentatività»* → va accertata *“sulla base dell’autodichiarazione del soggetto sindacale”* per evitare oneri di accertamento in capo all’ITL troppo complessi



# Art. 2113, c. 4 c.c.

## sede sindacale – aspetti procedurali

(Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.)

- Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato **presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro**
- Il direttore (...), accertatane l'autenticità (circa la provenienza del verbale dalle parti e la maggiore rappresentatività del sindacato), provvede a depositarlo nella **cancelleria del tribunale**
- **Il giudice**, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo **dichiara esecutivo** con decreto
- Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

## **Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale**

Sia il “visto” di autenticità dell’ITL sia il decreto di esecutività del Giudice non sono requisiti di validità della transazione ex art. 2113 c.c., ma solo adempimenti necessari ad ottenere l’esecutività del titolo (Cass. 6558/95)

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Avv. Renato Scorcelli**

Galleria San Babila 4/C - 20122 Milano  
Tel. +39.0276390744 Fax +39.0276390681  
rscorcelli@splegal.it

Scorcelli, Rosa & Partners  
STUDIO LEGALE

La presente opera, compresa di tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.  
E' vietata, se non espressamente autorizzata, la riproduzione in ogni modo e forma.